

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1058 del 04/03/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA SERVICE & WASH SRL. ATTIVITÀ: LAVANDERIA INDUSTRIALE SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA VIGOTTI N. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1037 del 01/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4170 del 2/08/2017 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SERVICE & WASH SRL (C.F. 01727660332) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 118464 del 25/10/2017), per l'attività di "*lavanderia industriale*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via Vigotti n. 10, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta SERVICE & WASH SRL (C.F. 01727660332), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 18/11/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 167278, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 4170 del 2/08/2017, per

l'attività di "lavanderia industriale" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, via Vigotti n. 10, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue" di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 644 del 5.01.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 175609 del 3.12.2020 e n. 12587 del 27/01/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- la modifica proposta dalla ditta Service & Wash Srl è relativa esclusivamente all'ottenimento della deroga al rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il parametro Tensioattivi totali, mentre, come dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza, nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato (linea di raccolta reflui, impianto di trattamento e punto di scarico);
- presso lo stabilimento in oggetto è presente un punto di scarico finale che convoglia alla pubblica fognatura di Via Vigotti:
 - le acque reflue industriali (derivanti dal lavaggio della biancheria svolto tramite n. 6 lavatrici) trattate tramite un sistema costituito da fossa Imhoff, impianto a fanghi attivi e filtro a carboni attivi;
 - le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate con fossa Imhoff;
 - le acque meteoriche dei pluviali del fabbricato e delle caditoie dell'area cortilizia annessa al fabbricato;
- lo scarico finale è classificato come scarico di acque reflue industriali avente recapito in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento e prelievo fiscale è posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nella Tavola n° 02, disegno n° 172976, del 22/03/2017;
- con nota prot. n. 11017 del 25/01/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 22687 del 22/02/2021 (prot. Arpae n. 27584 del 22/02/2021) il Comune di Piacenza ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18/02/2021 (allegata al presente provvedimento) con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a seguito di istanza avanzata dalla ditta Service & Wash Srl;
- la sopracitata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 317 del 18/02/2021 allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura e contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa di cui alla nota prot. RT022340-2020-P del 17/12/2020, trasmesso per conoscenza anche ad Arpae e acquisito agli atti prot. n. 184017 del 18/12/2020;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SERVICE & WASH SRL (C.F. 01727660332), con sede legale in Piacenza (PC), via L. Vigotti n. 10, per l'attività di "lavanderia industriale" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Vigotti n. 10, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18/02/2021 (prot. Arpae n. 27584 del 22/02/2021);

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCATOIO A METANO TD18 GAS – POTENZA 34 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	5 m

EMISSIONE N. E2 ESSICCATOIO A METANO JTD60 GAS – POTENZA 120 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	5 m

EMISSIONE E3 GENERATORE DI VAPORE A METANO – POTENZA 279 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	2,2 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - b) il camino di emissione E3 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
 - c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**; ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - d) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - f) i consumi delle materie prime impiegate per il lavaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo; tale registro può coincidere con registri eventualmente già previsti ed in uso per scopi diversi;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 317 del 18/02/2021, acquisita con prot. n. 27584 del 22/02/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**allegato 1**);

4. di impartire altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 317 del 18/02/2021, le seguenti:

- a) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.